



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ 0982 91081- 91294

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccetraro.edu.it



Prot. n. 7250/II.1

Cetraro, 6 novembre 2021

**Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai genitori degli alunni
Alla Commissione Elettorale**

Loro sedi

**All'albo dell'Istituto
Sito web**

Oggetto: elezioni Consiglio di istituto triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024:

- **DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00**
- **LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30**

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Lgs. 16 aprile 1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTA l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), modificata ed integrate dall'O.M. del 4 agosto 1995 n. 267, del 24 giugno 1996 n. 293 e del 17 agosto 1998 n. 277, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

COMUNICA

che, dalle ore 9:00 dell'8 novembre 2021 alle ore 12:00 del 13 novembre 2021, è possibile presentare agli uffici di segreteria, negli orari di apertura al pubblico, le liste dei candidati da eleggere per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2014 nel rispetto della normativa anti-covid.

CONSISTENZA DELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE

Per la componente genitori: n. 8 rappresentanti

Per la componente docenti: n. 8 rappresentanti

Per la componente ATA: 2 rappresentanti

Il dirigente scolastico è membro di diritto

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni lista può essere presentata alla Commissione elettorale:

- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (Componente personale docente e ATA);
- da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, (componente genitori)

FORMAZIONE DELLE LISTE.

Art. 30 O.M. 15 luglio 1991 n. 215 - Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. (Personale docente, ATA e genitori)

2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.

5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Ogni lista può presentare un numero minimo di candidati pari a 1 (uno) e un numero massimo di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere, ovvero: · GENITORI: 8 rappresentanti da eleggere massimo 16 candidati per ogni lista

6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.

Art. 31 O.M. 15 luglio 1991 n. 215 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

Art. 32 O.M. 15 luglio 1991 n. 215 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.*

* comma modificato dall'art. 1 dell'OM 293/96

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 O.M. 15 luglio 1991 n. 215 - Esposizione delle liste

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

